

SANZIONI

In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, recepito dal "Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale" approvato con Deliberazione di Consiglio n. 171 del 30.09.2005 e modificato con delibera n. 15 del 13.11.2007.

Procedura di Irrogazione delle Sanzioni

L'art. 13, comma 1, del Regolamento dispone che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate secondo una delle seguenti procedure:

- Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- Atto contestuale di accertamento ed irrogazione di cui all'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni;
- Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione di cui all'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Le spese di notifica sono in ogni caso a carico del destinatario.

La Camera di Commercio di Pisa, nei casi di violazione sul diritto annuale, ovvero di:

- versamento omesso
- versamento incompleto
- versamento alla seconda scadenza (di regola, 16 luglio) senza la maggiorazione 0,40%
- versamento dopo l'ulteriore termine previsto per il versamento con 0,40%
- utilizza, di norma, lo strumento dei ruoli. In taluni casi emette anche atti contestuali di accertamento e irrogazione di sanzione.

Ruoli emessi da questa Camera

Diritto anno 2001	Emesso in data 20 gennaio 2006
Diritto anno 2002	Emesso in data 10 gennaio 2007
Diritto anno 2003	Emesso in data 10 gennaio 2008
Diritto anno 2004 e 2005	Emesso in data 10 settembre 2008
Diritto anno 2006 e 2007	Emesso in data 10 novembre 2009
Diritto anno 2008	Emesso in data 10 ottobre 2010
Diritto anno 2009	Emesso in data 25 novembre 2011

Termini di Irrogazione delle Sanzione

L'art. 10 del D.M. 54/2005 dispone che le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale debbano essere notificate a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all'anno in cui è avvenuta la violazione (anno di riferimento del diritto annuale).

L'art. 10, comma 2, del D.M. 54/2005 dispone che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione (o della cartella di pagamento). L'impugnazione del provvedimento di irrogazione (atto o cartella di pagamento) interrompe la prescrizione.

Calcolo della sanzione

Le sanzioni emesse (decreto ministeriale 27.01.2005 n. 54) sono state calcolate in base al Regolamento Camerale.

L'art. 6, del citato regolamento camerale, fissa i seguenti criteri di determinazione della sanzione:

1. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.

2. Nei casi di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7 e 9.
3. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte si applica la sanzione del 30%:
 - a. sull'intero diritto dovuto se il versamento parziale è stato eseguito con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto la scadenza prevista dall'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359;
 - b. sulla quota di diritto omesso se il versamento parziale è stato eseguito entro la scadenza prevista dall'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 e/o con un ritardo inferiore ai 30 giorni.

Gli articoli 7 e 10 del Regolamento prevedono incrementi della sanzione in corrispondenza dei seguenti elementi aggravanti:

- art. 7: gravità della violazione;
- art. 10: recidiva

Quando ricorrono i presupposti, viene applicato il principio delle “violazioni continuate” (si veda l'articolo 11 del citato Regolamento Camerale): quando un contribuente commette violazioni su più anni, senza ricevere alcuna notifica di violazione relativa al diritto annuale, ha diritto a che la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non sia superiore alla più alta fra esse, calcolata in base alle regole precedenti, aumentata del 200%.

Richiesta di riesame della cartella

Il contribuente, nel caso in cui ritenga illegittima o infondata la cartella, può presentare al Segretario Generale della Camera di Commercio di PISA richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della medesima.

La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe, né sospende il termine per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria ed è sempre possibile anche decorso tale termine.

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di PISA entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.

Il ricorso deve essere notificato, altresì, alla Camera di Commercio di PISA tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la Camera di Commercio di Pisa.

Cartella esattoriale

In seguito all'emissione del ruolo, il competente Agente della riscossione notifica una cartella di pagamento così composta:

- 1) L'intestazione contiene i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale,...ecc.

Nel caso di società di persone la cartella viene notificata anche ai soci in qualità di coobbligati in solido al pagamento. In tal caso il pagamento da parte di un socio estingue il debito della società.

Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica presso il liquidatore.

- 2) La parte tabellare presenta una riga per ogni codice tributo:
 - il codice tributo 961 indica il diritto annuale da versare; a fianco è indicato l'anno di competenza a cui si riferisce;
 - il codice 962 si riferisce alla sanzione applicata in base a quanto previsto dal decreto 54/2005;

- il codice 992 si riferisce agli interessi, calcolati dalla scadenza del diritto annuale al giorno di pagamento o, in caso di omesso pagamento, alla data di emissione del ruolo, secondo il tasso legale vigente.

L'importo richiesto nella cartella di pagamento potrà essere così versato:

- **Fino a 60 giorni dopo la notifica si può utilizzare il bollettino di c.c postale allegato alla cartella** che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo e delle spese di notifica.
- **Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino allegato** perché gli importi da versare risultano diversi: oltre agli importi iscritti a ruolo, sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi di spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere. In tal caso, per effettuare il pagamento, ci si dovrà recare presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione, o comunque ad esso chiedere informazioni per il versamento.